

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1831)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1966

Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte

L'esportazione delle cose di antichità e d'arte è soggetta ad una tassa progressiva commisurata al valore e tuttora contenuta nella seguente tabella dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089:

sulle prime	L.	20.000, otto per cento
sulle successive	»	80.000, quindici per cento
sulle successive	»	100.000, venti per cento
sulle successive	»	300.000, venticinque per cento
sul resto,		trenta per cento.

È superfluo rilevare come, dopo le trasformazioni avvenute nell'economia mondiale negli ultimi venticinque anni, il rapporto tra la scala dei valori assunta come base di tassazione dalla legge in vigore e le percentuali dovute all'erario non corrisponda più alla situazione del mercato. Il criterio di imposizione progressiva è in sostanza annullato perchè oggi anche le opere più modeste raggiungono all'incirca l'aliquota massima che, se è ammissibile per le cose di più alto pregio, non si giustifica per gli oggetti di comune carattere artistico. Praticamente abolita la graduatoria delle quote di valore, la tassa si è concentrata quasi interamente sull'aliquota più onerosa, assumendo in sostanza, un carattere fiscale che è estraneo alle sue finalità, eminentemente protettive del patrimonio artistico.

Per ripristinare la congruità del rapporto tra il valore dell'oggetto e la sua tassazione sulla quale si fonda la legge attuale, bisognerà dunque adeguare la tassa al mutato corso della moneta e stabilire il coefficiente di rivalutazione rispetto alla scala tariffale del 1939.

La soluzione non potrebbe essere data che dalla differenza fra la quotazione odierna del dollaro (lire 625), stabilita dal sistema di cambi concordato fra gli Stati partecipanti al Fondo monetario internazionale, al quale è ancorata anche la lira, e il suo valore all'epoca della legge del 1939 (lire 19). Questo rapporto implica un indice di variazione equivalente a circa trentatré, che, applicato alla scala dei prezzi soprassegnati, darebbe i seguenti risultati:

20.000	660.000
80.000	2.640.000
100.000	3.300.000
300.000	9.900.000

A questa soluzione si è però opposto il Ministero del commercio con l'estero il quale ha opportunamente osservato che la quotazione ufficiale del dollaro non corrisponde ormai più da tempo al suo effettivo potere d'acquisto. Sarebbe peraltro difficile cercare un riferimento preciso fra le fluttuazioni del mercato in una materia come quella

dell'antiquariato su cui influiscono fattori di varia natura e perciò il Ministero della pubblica istruzione ha preferito, con il presente disegno di legge, ricorrere ad un coefficiente ammesso dalla legislazione in vigore che con la legge 10 dicembre 1953, n. 937, eleva di 60 volte i limiti originali di somme comunque indicati nelle leggi e nei regolamenti della contabilità di Stato e delle contabilità speciali.

Il coefficiente 60 darebbe dunque la seguente scala di valori in sostituzione di quella della tabella dell'art. 37:

sulle prime	L. 1.200.000,	l' 8%
sulle successive	L. 4.800.000,	il 15%
sulle successive	L. 6.000.000,	il 20%
sulle successive	L. 18.000.000,	il 25%
sul resto, il trenta per cento.		

Il criterio proposto lascia formalmente immutato il sistema vigente e si limita ad aggiornare l'ammontare del tributo il quale si qualificherà più propriamente come *imposta* progressiva sul valore delle cose esportate dato che il termine tassa si applica in generale al corrispettivo di un servizio reso dalla pubblica Amministrazione.

Le ripercussioni che le nuove aliquote possono avere sul bilancio dello Stato si devono ritenere trascurabili, perchè gli introiti della tassa all'esportazione non hanno mai costituito un utile rilevante e infatti negli ultimi cinque anni il gettito è oscillato fra i 45 e i 70 milioni circa.

Con il presente disegno di legge si propone tuttavia che, per compensare il bilancio da inevitabili perdite, dovute anche all'abolizione della tassa con i Paesi della CEE di cui si tratta all'articolo 2 del presente provvedimento, venga istituita una speciale marca all'esportazione del valore di lire 500 da applicarsi a qualunque oggetto per il quale venga rilasciata dagli Uffici di esportazione la licenza o il nulla osta all'esportazione.

Il problema che ora si pone è quello della validità della tassa all'esportazione nei confronti dei sei Stati componenti la Comunità economica europea, i quali si sono obbligati, in conformità dell'articolo 16 del Trat-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tato di Roma, ad abolire fra di loro i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, aveva affermato, in un primo tempo, la tesi che la tassa all'esportazione delle opere di antichità e d'arte per sua natura non era assimilabile ai dazi doganali, ma, come strumento di tutela — tenuto conto anche degli effetti morali della sua abolizione — rientrava nella categoria delle restrizioni giustificate da motivi di protezione del patrimonio artistico nazionale, che l'articolo 36 dello stesso Trattato riconosce di esclusiva competenza dei singoli Stati membri.

Il 24 luglio 1964, la Commissione della CEE ha respinto la tesi italiana, ritenendo che lo Stato può sempre tutelare il suo patrimonio artistico adottando un sistema di divieti e restrizioni che prescindano dalla tassa. Il parere della Commissione ha carattere deliberante e implica, in caso di mancato accoglimento da parte italiana, il ricorso alla Corte di giustizia della Comunità. Un ulteriore esame della questione è stato tuttavia

compiuto dalla Commissione parlamentare di indagine sull'ordinamento delle belle arti, la quale, nella relazione ora presentata, ha formulato una dichiarazione favorevole alla abolizione della tassa all'esportazione.

Il Ministero degli affari esteri ha, dal canto suo, riferito che la Commissione CEE ha chiesto che il provvedimento per la soppressione della tassa venga presentato per il suo corso legislativo entro il 30 giugno 1966.

È stato pertanto predisposto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con quelli delle finanze e del commercio con l'estero, l'unito disegno di legge nel quale all'articolo 2 è prevista l'abolizione della tassa in discorso, mentre all'articolo 3, come contropartita all'articolo precedente, è fatta riserva di stabilire, in concordanza con l'articolo 36 del Trattato di Roma e con quanto suggerito dalla stessa Commissione della CEE, rispettivamente con decreti del Ministro della pubblica istruzione i divieti e le restrizioni all'esportazione dei beni culturali, e con decreti del Ministro dell'interno i divieti e le restrizioni relativi all'esportazione di archivi e documenti di interesse storico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Salvo quanto è stato stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime	L. 1.200.000, l' 8%
sulle successive	L. 4.800.000, il 15%
sulle successive	L. 6.000.000, il 20%
sulle successive	L. 18.000.000, il 25%
sul resto,	il trenta per cento.

È inoltre istituita una speciale marca alla esportazione del valore di lire cinquecento da applicarsi ad ogni oggetto per il quale venga rilasciata la licenza o il nulla osta all'esportazione, il cui provento deve affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le stesse norme si applicano alle cose di interesse bibliografico, di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363 ».

Art. 2.

In conformità dell'articolo 16 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al primo comma dell'articolo precedente le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, ferme restando le altre norme per il rilascio delle relative licenze, contenute nella legge 1° giugno 1939, numero 1089, e nel regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Art. 3.

Al Ministro della pubblica istruzione è riservata la facoltà di stabilire, con propri decreti, i divieti e le restrizioni alla esportazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 36 del Trattato di Roma.

La stessa facoltà è riservata al Ministro dell'interno per quanto concerne l'esportazione di archivi e documenti di interesse storico.